



COMUNE DI FRASCATI

Provincia di Roma

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ICI NEL COMUNE DI FRASCATI

Consta di n. 14 (quattordici) articoli

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 4
del 29.1.2002

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Renato Bonomo)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Senzio Barone)

Art.1
Oggetto

1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Capo I del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 per l'applicazione nel Comune di Frascati dell'Imposta Comunale sugli Immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione degli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n.446 e successive modifiche ed integrazioni

Art.2
Immobili degli enti non commerciali

1. L'esenzione dall'imposta, prevista dall'art.7 comma 1 lett. I) del D.Lgs. 504/92 si applica solamente agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art 87 comma 1 lett. I) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n.917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'art.16 lett. A) della legge 20.05.1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dell'Ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art.7, comma 1, lett. I) del D.Lgs. 504/92, si applica anche agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art.10 del decreto legislativo 04.12.1997 n.460e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art.11 dello stesso decreto 460, sempre che sussista la condizione di cui al precedente comma.

Art.3
Pertinenze dell'abitazione principale

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte al catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione ed utilizzata direttamente dal proprietario dell'abitazione.
2. ***Ai fini di cui al comma 1) si intende per pertinenza il garage o posto auto, la soffitta, la cantina, anche se ubicati in edifici diversi da quello in cui è sita l'abitazione principale. L'agevolazione spetta ad una sola pertinenza per posto auto o garage e ad una ulteriore pertinenza per cantina o soffitta per ciascuna abitazione principale.***

Art.4
Abitazioni concessi a parenti in uso gratuito

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta, sono da considerare abitazioni principali quelle concesse esclusivamente in uso gratuito a parenti in linea retta tra genitori e figli e viceversa.
2. Per le abitazioni di cui al punto 1) non si applica la detrazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992.
3. ***La riduzione di cui al comma 1) opera a decorrere dalla data in cui l'uso gratuito risulta comprovata dalla residenza anagrafica del familiare nell'unità immobiliare interessata.***

Art.5

Determinazione periodica dei valori delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, il Consiglio Comunale determinerà periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per limitare le attività di accertamento del Comune, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Art.6

Versamento dei contitolari

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

Art.7

Determinazione delle caratteristiche di fatiscenza del fabbricato

1. In relazione a quanto previsto dall'art.8 comma 1 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, come sostituito dall'art.3 comma 55 della legge 23.12.1997 n.662, agli effetti dell'applicazione della riduzione al 50% dell'imposta, ***l'inagibilità ed inabitabilità dei fabbricati deve essere conseguente ad un degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, insalubre, etc.) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria, ovvero interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino di impianti tecnologici.***
Sarà pertanto attestabile l'inagibilità o l'inabilità dell'edificio qualora il recupero debba avvenire mediante interventi di manutenzione straordinaria, consolidamento, restauro e ristrutturazione riguardanti elementi strutturali, il cui stato pregiudichi la sicurezza statica dell'edificio, od anche nel caso in cui debbano essere eseguiti radicali ed estesi interventi di risanamento igienico.
2. ***Lo stato di fatiscenza di cui al punto precedente deve essere accertato dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario contribuente e previa richiesta completa di adeguata documentazione, ovvero con dichiarazione sostitutiva resa dallo stesso contribuente, ai sensi dell'art.4 della legge 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni.***
In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva resta ovviamente salvo il potere di controllo del Comune.
3. ***La riduzione potrà essere applicata solo dopo che lo stato di fatiscenza sia stato accertato ai sensi del precedente comma 2.***

Art.8

Irrogazione della sanzione

1. ***L'irrogazione della sanzioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive integrazioni e modificazioni sono eseguite con le procedure di cui al D.Lgs. 18.12.1997 n. 472.***

Art.9

Razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti

1. Al fine di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, sarà consentito, in aggiunta del pagamento tramite il concessionario

della riscossione, il versamento dell'imposta dovuta sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune e quello diretto presso la tesoreria medesima.

2. Le possibilità di versamento e le relative modalità di cui al punto 1 saranno stabilite dalla Giunta Comunale.

Art.10

Potenziamento dell'ufficio tributi

1. In relazione a quanto consentito dall'art.3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. p) del comma 1 dell'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1996 n. 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'ufficio tributario e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, secondo le modalità seguenti:
La Giunta Comunale determina, con delibera adottata entro il mese di gennaio, due misure di percentuali:
 - L'una, non superiore al 2‰, sul gettito dell'Ici riscosso a valere sulla competenza nell'esercizio precedente;
 - L'altra, non superiore al 10‰ calcolata sui maggiori proventi riscossi per Ici nell'esercizio precedente a seguito di accertamenti curati direttamente dal personale addetto all'Ufficio Tributi in ordine all'evasione totale o parziale del tributo medesimo.
2. Il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato, con la medesima delibera di Giunta Comunale, in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l'Ufficio Tributi e, per il resto, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale del medesimo Ufficio, su proposta del suo Responsabile in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali.

Art.12

Formalità

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il presente regolamento:
 - sarà ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
 - sarà inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art.52, secondo comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n.101/E in data 17 Aprile 1998 del Ministero delle Finanze.

Art.13

Abrogazioni

1. E' abrogata ogni precedente disposizione in materia, incompatibile con il presente regolamento.

Art.14

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme vigenti in materia.
3. Le disposizioni del presente regolamento avranno effetto dal 1 gennaio 2002.